



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 51

Data deliberazione 24.09.2007

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 10 DELLA LEGGE 448/98, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 488/99

L'anno **duemilasette** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **18.00**, in Albinea nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

SINDACO	INCERTI ANTONELLA	Presente
CONSIGLIERE	POLETTI LUCA	Presente
CONSIGLIERE	ZULIANI SIMONA	Assente
CONSIGLIERE	GRASELLI GIORGIO	Presente
CONSIGLIERE	PRATI PAOLO	Presente
CONSIGLIERE	RIVI DALBO EGIDIO	Presente
CONSIGLIERE	VARINI SIMONE	Assente
CONSIGLIERE	SACCHETTI IVAN	Presente
CONSIGLIERE	FERRARI CORRADO	Presente
CONSIGLIERE	MANENTI STEFANIA	Presente
CONSIGLIERE	CECCARDI VANNI	Presente
CONSIGLIERE	BRANCHETTI NADIA	Assente
CONSIGLIERE	MARTINELLI GIOVANNI	Presente
CONSIGLIERE	MAZZIERI ANDREA	Presente
CONSIGLIERE	ROGGERO PAOLO	Presente
CONSIGLIERE	ROSSI ISABELLA	Presente
CONSIGLIERE	MARMIROLI BRUNELLO	Presente

Sono inoltre presenti i sigg. assessori esterni: **Tondelli Tiziana** e **Zelioli Roberto**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Michela Schiena** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La **Dott.ssa Antonella Incerti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto nominando scrutatori i consiglieri:

MARMIROLI BRUNELLO, CECCARDI VANNI, MANENTI STEFANIA

Oggetto: **Individuazione delle zone non metanizzate, ai fini dell'applicazione dell'art.8, comma 10, della legge 448/98, così come modificato dall'art. 12 della legge 488/99.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.8 comma 10 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificato dall'art.12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che prevede la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo del gasolio o del gas di petrolio liquefatto da riscaldamento per i cittadini che risiedono in Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, nonché nelle frazioni non metanizzate degli stessi, in base al D.P.R. 26.08.1993 n.412;

VISTA la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane, emessa in data 23.1.2001, con la quale sono state dettate "Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche" ;

VISTO l'art.1 c.394 lett. f) della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) con il quale è stata estesa al 31.12.2007 l'applicabilità delle disposizioni in materia di accisa riguardanti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL utilizzati nelle località e frazioni non metanizzate dei comuni ricompresi nella fascia climatica E), agevolazioni subordinate all'individuazione da parte del Consiglio Comunale delle località non ancora metanizzate;

PRESO ATTO che il Comune di Albeina è stato inserito nella Zona Climatica E e che rientra tra i Comuni metanizzati, essendo ormai la rete di distribuzione del metano realizzata su tutti i centri abitati, su quasi tutti i nuclei abitati e su una minore parte delle zone esterne;

RITENUTO opportuno identificare, al di fuori dei centri abitati, una omogenea fascia della lunghezza di metri 70 dalla condotta di distribuzione del gas metano all'edificio interessato, da considerarsi comunque metanizzata in quanto in tale ambito deve ritenersi generalmente economicamente e tecnicamente conveniente l'allacciamento e di individuare di conseguenza nella restante parte del territorio comunale la frazione non metanizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 23.12.1998 n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n. 488;

RITENUTO inoltre opportuno precisare che, qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, sia ammesso a godere del beneficio di legge;

RITENUTO infine che il Responsabile di Area competente possa inserire, con apposito provvedimento dirigenziale a seguito di istanza motivata, nella cosiddetta fascia non metanizzata anche stabili ricadenti nella fascia metanizzata qualora motivazioni di carattere tecnico od economico rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso od eccessivamente oneroso;

VISTO che tali zone devono essere individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale dagli Enti Locali interessati e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, affinché i residenti possano beneficiare della prevista riduzione, presentano al rivenditore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui modello è reperibile nella Gazzetta Ufficiale del 30.1.2001 n. 24;

VISTA la deliberazione C.C. n°9 del 18.02.2002 con cui venivano individuate le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione dei sopra citati articoli relativamente all'anno 2002;

DATO ATTO CHE non erano intervenute mutazioni relativamente all'individuazione delle zone non metanizzate e che, pertanto, fino al 2006 si è ritenuto di poter applicare la succitata deliberazione consiliare, individuando, come nuclei abitati non serviti dalla rete di distribuzione del gas metano, il Casone e la Russia, nonché la maggior parte delle case sparse;

DELIBERA C.C. N. 51 DEL 24.09.2007

VISTA la comunicazione prot. n.23147 del 5.9.2007, con la quale ENIA SPA dichiara di aver provveduto, in data 20.10.2006, all'attivazione della rete gas metano in Via Francesca ed in Via Brindani, vale a dire nel nucleo già individuato come "Casone";

RILEVATO di conseguenza che, ad oggi, risulta non ancora servito dalla rete di distribuzione del gas metano il nucleo abitato denominato Russia, posto in Via Oliveto, nonché la maggior parte delle case sparse;

RITENUTO di adottare provvedimenti in merito a quanto sopra esposto;

VISTO l'art.27 della Legge 23.12.2000 n.388;

UDITI gli interventi allegati all'originale del presente atto;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da nota allegata all'originale del presente atto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di individuare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10 lettera c), della Legge 23.12.1998 n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488, quali frazioni non metanizzate le aree esterne alla fascia di 70 metri di distanza dalla più vicina condotta di distribuzione del gas metano;
- 2) di stabilire che la distanza di 70 metri deve essere misurata tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, precisando inoltre che, qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, deve essere considerato non metanizzato;
- 3) di dare atto che, ad oggi, l'unica parte del territorio comunale non ancora servita dalla rete di distribuzione del gas metano è il nucleo abitato denominato Russia, posto in Via Oliveto, nonché la maggior parte delle case sparse, ai fini dell'applicazione del beneficio indicato in premessa;
- 4) di dare atto che il Responsabile di Area Competente possa successivamente inserire, con apposito provvedimento dirigenziale, nella cosiddetta fascia non metanizzata, anche stabili ricadenti nella fascia metanizzata, qualora motivazioni di carattere tecnico o economico rendano l'allacciamento alla rete gas particolarmente difficoltoso od eccessivamente oneroso;
- 5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Antonella Incerti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Schiena

PUBBLICAZIONE

Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale Rep. n. _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Albinea li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Schiena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Albinea li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Schiena

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta **esecutiva** il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Albinea li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Schiena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Albinea li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Schiena